



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

EDIZIONE 2009  
716.201 i

Informazione complementare  
all'Info-Service "Disoccupazione"  
Un opuscolo per i disoccupati

# Previdenza professionale delle persone disoccupate

secondo la LADI e la LPP

**INFO-SERVICE**  
Assicurazione contro la  
disoccupazione (AD)

## OSSERVAZIONI

Il presente Info-Service offre agli assicurati una panoramica delle procedure da seguire, nonché dei loro diritti e obblighi, oltre ad alcune fonti di informazioni sulla previdenza professionale dei disoccupati. Esso si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), e della relativa ordinanza (OADI; RS 837.02), come pure sull'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati (RS 837.174). Questa panoramica fornisce soltanto informazioni generali. In caso di dubbio fa sempre stato il testo legale.

Gli importi indicati (p. es. in CHF) possono subire modifiche. L'organo esecutivo competente fornisce informazioni aggiornate in merito.

Gli organi esecutivi seguenti rispondono alle domande relative a fattispecie concrete:

- l'ufficio regionale di collocamento (URC);
- il servizio cantonale (SdL e KIGA);
- la cassa di disoccupazione (CD).

# INDICE

1	Assicurazione obbligatoria .....	4
2	Salario giornaliero assicurato e contributi .....	4
3	Prestazioni .....	5
	3.1 Caso di invalidità .....	5-6
	3.2 Caso di decesso .....	6
	3.3 Osservazioni complementari .....	6
4	Esenzione delle persone disoccupate dalla previdenza obbligatoria LPP .....	7
5	Comunicazione di un evento assicurato (decesso o invalidità) .....	7

## Assicurazione obbligatoria

1

Dal 1° luglio 1997 sono soggette all'assicurazione obbligatoria LPP tutte le persone disoccupate (dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età) che, dopo un eventuale periodo di attesa, riscuotono indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione e il cui salario giornaliero supera CHF 78.80. Le persone assicurate a titolo facoltativo presso un altro istituto di previdenza possono chiedere per scritto alla Fondazione istituto collettore di essere esonerate dall'obbligo di assicurazione alla previdenza professionale. La loro domanda sarà accettata nella misura in cui tali persone beneficiano di una protezione sufficiente in materia di previdenza professionale (si veda la procedura al punto 4).

## Salario giornaliero assicurato e contributi

2

Per salario giornaliero si intende il reddito totale, convertito in un importo giornaliero, che l'assicurato realizza in base alla sola indennità giornaliera, a un'indennità giornaliera connessa con un guadagno intermedio, a un programma d'occupazione temporanea o a un'occupazione a tempo parziale.

L'assicurato è sottoposto alla LPP a partire da un salario giornaliero minimo di CHF 78.80. Soltanto la parte del salario giornaliero compreso tra CHF 91.95 e CHF 315.20 deve essere assicurata. Tale parte è detta salario giornaliero coordinato. Se è inferiore a CHF 13.15, il salario giornaliero coordinato deve essere arrotondato a tale importo. I contributi sul salario giornaliero assicurato ammontano al 0.8% e sono versati a metà dall'assicurato e a metà del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nei giorni in cui il disoccupato non riceve prestazioni, tutti i contributi sono a carico del fondo di compensazione.

Gli esempi riportati qui di seguito, che si riferiscono a un salario giornaliero composto unicamente dall'indennità di disoccupazione, dovrebbero illustrare il calcolo dei contributi:

ESEMPI	A CHF	B CHF	C CHF	D CHF	E CHF	F CHF
Indennità giornaliera dell'AD	70.00	78.80 <sup>1</sup>	100.00 <sup>1</sup>	105.10 <sup>1</sup>	230.00	320.00
– l'importo di coordinamento	91.95	91.95	91.95	91.95	91.95	91.95
= Indennità giornaliera soggetta a contribuzione LPP	0.00	13.15 <sup>1</sup>	13.15 <sup>1</sup>	13.15 <sup>1</sup>	138.05	223.25 <sup>2</sup>
QUOTA LPP: Da parte dell'assicurato 0.4% al giorno	0.00	0.0526	0.0526	0.0526	0.5522	0.8930
Ottobre 2008: 23 giorni	0.00	1.20	1.20	1.20	12.70	20.55

<sup>1</sup> Se il salario giornaliero supera CHF 78.80, il minimo assicurabile è di CHF 13.15 per un salario giornaliero compreso tra i CHF 78.80 e i 105.10 (105.10 – 91.95 = 13.15), in quanto l'importo minimo soggetto a contribuzione LPP è di CHF 13.15.

<sup>2</sup> Siccome il limite superiore del salario giornaliero assicurabile è di CHF 315.20, da questa somma va dedotto l'importo di coordinamento di CHF 91.95. La parte soggetta a contribuzione LPP non può quindi superare CHF 223.25.

## Prestazioni

### 3

La protezione in materia di previdenza professionale si estende unicamente ai rischi di invalidità e di decesso, ma non ai risparmi per la vecchiaia. La previdenza obbligatoria LPP per i disoccupati è quindi semplicemente una previdenza contro i rischi (simile all'assicurazione contro gli infortuni o all'assicurazione contro la disoccupazione) e non una previdenza per la vecchiaia. Per questo motivo, l'aver di vecchiaia accumulato precedentemente dall'assicurato (prestazioni di libero passaggio dell'ultimo datore di lavoro) non può essere trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP.

Le prestazioni in caso di decesso o di invalidità sono calcolate in base al salario giornaliero assicurato del periodo di controllo (mese civile) nel corso del quale si è verificato l'evento determinante per la previdenza (salario giornaliero all'inizio dell'invalidità o salario giornaliero all'inizio della malattia che ha causato il decesso).

In caso di unione domestica registrata il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.

## Caso di invalidità

### 3.1

#### Rendita di invalidità

La rendita di invalidità dipende dal grado di invalidità. Un grado di invalidità

- superiore o uguale al 70% dà diritto a una rendita intera
- pari ad almeno il 60% ma inferiore al 70% dà diritto a tre quarti di rendita.
- pari ad almeno il 50% ma inferiore al 60% dà diritto a una mezza rendita.
- pari ad almeno il 40% ma inferiore al 50% dà diritto a un quarto di rendita.
- inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita.

Va comunque osservata la regolamentazione giusta la lettera f delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 3 ottobre 2003 (1a revisione LPP).

L'importo della rendita di invalidità è calcolato in funzione dell'aver composto

- dall'aver di vecchiaia secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPP acquisito dall'assicurato prima dell'inizio della presente assicurazione, e
- dalla somma dei futuri accrediti di vecchiaia secondo la LPP, senza gli interessi, per gli anni rimanenti tra l'inizio dell'assicurazione e l'età di pensionamento.

Se la persona assicurata è divenuta invalida ai sensi dell'AI, l'importo della rendita di invalidità è stabilito in funzione del suddetto avere determinante e dell'aliquota di conversione al momento in cui tale persona raggiunge l'età del pensionamento.

L'obbligo di versare le prestazioni da parte della Fondazione si estingue nel caso in cui il grado di invalidità è inferiore al 40%, al più tardi però con il raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'assicurato o con la morte dell'avente diritto.

### **Rendita di invalidità per i figli**

20% della rendita di invalidità per ogni figlio avente diritto.

### **Liquidazione in capitale**

Le rendite di invalidità il cui importo è poco elevato sono versate sotto forma di liquidazione unica (art. 37 cpv. 2 LPP).

## **Caso di decesso**

3.2

### **Rendita per coniugi**

L'importo della rendita per coniugi o per i partner registrati ammonta:

- in caso di decesso di una persona assicurata attivamente, al 60% della rendita di invalidità assicurata,
- in caso di decesso del beneficiario di una rendita di invalidità, al 60% dell'ultima rendita di invalidità versata.

### **Rendita per orfani**

L'importo della rendita per orfani ammonta:

- in caso di decesso di una persona assicurata attivamente, al 20% della rendita di invalidità assicurata.
- in caso di decesso del beneficiario di una rendita di invalidità, al 20% dell'ultima rendita di invalidità versata.

## **Osservazioni complementari**

3.3

Coordinamento con altri redditi sostitutivi o provenienti da un'attività lucrativa

- La Fondazione istituto collettore riduce le prestazioni per i superstiti o quelle di invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.
- Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri (ad esempio assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare e assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia), ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che potrebbe ancora essere conseguito da beneficiari di prestazioni di invalidità.

## **Esenzione delle persone disoccupate dalla previdenza obbligatoria LPP**

4

Le persone disoccupate possono essere esonerate dall'assicurazione obbligatoria nella misura in cui sono affiliate a un istituto di previdenza conformemente all'articolo 47 LPP. Il modulo ufficiale per presentare la domanda di esenzione può essere ottenuto presso il competente Ufficio regionale di collocamento (URC). Tale modulo, debitamente compilato e munito di un'attestazione dell'istituto di previdenza e di una copia del certificato di previdenza valido, dovrà essere inviato alla competente agenzia della Fondazione istituto collettore LPP. Quest'ultima esaminerà la domanda e notificherà per scritto la propria decisione al richiedente.

## **Comunicazione di un evento assicurato (decesso o invalidità)**

5

Per i casi di invalidità verificatisi prima del 1° luglio 1997 non esiste alcuna copertura nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati. Di conseguenza occorrerà informarsi per sapere se la copertura prevista dall'istituto di previdenza LPP dell'ultimo datore di lavoro è ancora valida (30 giorni di copertura supplementare).

Per notificare un decesso o un caso di invalidità, le persone assicurate o i loro superstiti devono contattare il competente Ufficio regionale di collocamento, il quale fornisce i moduli ufficiali previsti per la comunicazione di un evento assicurato e per il certificato medico. Il modulo di comunicazione e i documenti necessari al versamento delle prestazioni di previdenza conformemente all'ordinanza sulla previdenza professionale delle persone disoccupate devono essere inviati all'agenzia della Fondazione istituto collettore LPP menzionata sul modulo di comunicazione.

Se presentate una domanda di rendita all'assicurazione contro l'invalidità, il vostro consulente URC deve essere immediatamente informato in proposito. In caso di invalidità, la concessione di una rendita LPP non può essere decisa prima che l'AI abbia preso una decisione in merito. A quel momento è probabile che, già da un certo tempo, non abbiate più alcun contatto con l'URC. Vi saremmo pertanto grati se poteste informare nuovamente l'URC in caso di decisione positiva da parte dell'AI. Inoltre, dopo aver notificato l'evento assicurato bisogna inviare immediatamente all'Ufficio regionale di collocamento un attestato relativo all'avere di vecchiaia maturato nel corso dell'attività lavorativa (copia della polizza di libero passaggio, estratto del conto di libero passaggio oppure ultimo certificato di previdenza).

Info-Service

Una pubblicazione della

**Segreteria di Stato dell'economia SECO**

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione (il testo della presente informazione complementare è stato redatto in collaborazione con la Fondazione istituto collettore LPP), [www.aeis.ch](http://www.aeis.ch)

716.201 i 01.2009